

IL FORO ITALIANO

FONDATA NELL'ANNO 1876 DA ENRICO SCIALOJA

ANNO CXL - N. 5 - MAGGIO 2015

dal 1876
140 anni

Si segnalano all'attenzione dei lettori:

- Corte cost. 31 marzo 2015, n. 54, e 11 dicembre 2013, n. 301 (I, 1461) sull'attività libero-professionale intramuraria dei sanitari
- Corte cost., ord. 17 marzo 2015, n. 40 (I, 1478): intese con confessioni religiose e Unione degli atei
- Cass. 9 aprile 2015, n. 7132 (I, 1520): addebitabilità della separazione coniugale per violazione dei doveri di lealtà
- Cass. 3 aprile 2015, n. 6855 (I, 1527): cessazione dell'assegno divorzile per stabile convivenza *more uxorio* dell'avente diritto
- Cass. 26 marzo 2015, nn. 6132 e 6129, e 10 dicembre 2014, n. 26060 (I, 1543) in tema di affido condiviso: residenza del minore; ascolto; visite
- Cass., ord. 23 febbraio 2015, n. 3569 (I, 1572) circa il contrasto giurisprudenziale sulla responsabilità professionale sanitaria per danni da nascita indesiderata: onere probatorio; legittimazione del nato
- Cass. 20 febbraio 2015, n. 3389 (I, 1578) in tema di danni da cose in custodia: responsabilità dell'esercente di ferrovia per incendio di sterpaglie nella zona adiacente ai binari ed esteso a limitrofo stabilimento industriale
- Cass., sez. un., 16 febbraio 2015, n. 3023 (I, 1594): responsabilità disciplinare di avvocato introdotti abusivamente nella sede di esami di abilitazione per agevolare un candidato, e disciplina intertemporale del nuovo codice deontologico forense
- Cass., sez. un., 16 gennaio 2015, n. 642 (I, 1609): sentenza motivata con mera riproduzione di atti giudiziari ed esclusione di nullità ove le ragioni della decisione risultino chiaramente esaustive e attribuibili all'organo giudicante
- Cass. 4 dicembre 2014, n. 25674, e 26 novembre 2014, n. 25162 (I, 1671): licenziamenti disciplinari sulla base di accertamento tramite agenzia investigativa
- Cass. 22 ottobre 2014, n. 22344 (I, 1699): limiti della responsabilità civile del gestore di aree sciabili
- Cass. 10 luglio 2014, n. 15824 (I, 1716) in tema di vendita di prodotto difettoso e vizi redibitori: obbligo di precauzione del produttore di sostanze alimentari destinate al consumo
- Cass. 20 marzo 2014, n. 6513 (I, 1775): responsabilità della banca per danni da assegno bancario con firma di traena falsificata

- Trib. Palermo, decr. 15 aprile 2015 (I, 1780): «genitore sociale» e diritti del minore
- Giud. pace Genova 16 febbraio 2015 (I, 1845): il servizio di trasporto tramite piattaforma Uber non integra esercizio abusivo dell'attività di tassista
- Cass. 16-22 gennaio 2015, n. 2890, Boudhraa Najet (II, 274): video-riprese a tutela del patrimonio aziendale e utilizzabilità nel processo penale
- Cass., sez. un., 18 dicembre 2014-2 febbraio 2015, n. 4909, Torchio (II, 276): condizioni dell'impedimento assoluto del difensore a comparire in giudizio penale per concomitante impegno professionale ai fini del limite del periodo di sospensione della prescrizione
- Cass. 19 giugno-17 novembre 2014, n. 47258, Licari (II, 299): inviolazione di campo e applicabilità del divieto di accesso ai luoghi di manifestazioni sportive
- Cass. 11 marzo-25 settembre 2014, n. 39788, Medero, e 24 febbraio-16 maggio 2014, n. 20447, Di Gregori (II, 305) circa il sequestro dell'ex imam Abu Omar: limiti dell'immunità diplomatica; insindacabilità del potere discrezionale del presidente del consiglio dei ministri nell'ambito del segreto di Stato
- Cons. Stato, ad. plen., 27 aprile 2015, n. 5, e 13 aprile 2015, n. 4 (III, 265): il principio della domanda nel processo amministrativo; graduazione dei motivi e delle domande
- Cons. Stato, sez. V, 3 febbraio 2015, n. 508, e sez. IV 14 maggio 2014, n. 2495 (III, 294): riparto della giurisdizione in controversie sul conferimento di incarichi dirigenziali
- Cons. Stato, sez. V, 31 dicembre 2014, n. 6450 (III, 299): responsabilità per danni da illecito provvedimento in materia di appalti pubblici
- Corte giust. 26 marzo 2015, causa C-499/13 (IV, 229), 12 marzo 2015, causa C-594/13 (IV, 239), 3 settembre 2014, causa C-589/12, e 17 luglio 2014, causa C-438/13 (IV, 255) in tema di imposta sul valore aggiunto
- Corte giust. 17 marzo 2015, causa C-533/13 (IV, 239) sul lavoro interinale
- Corte giust. 10 luglio 2014, causa C-421/13, e Trib. Ue 27 novembre 2014, causa T-153/11 (IV, 271) in tema di capacità distintiva e confondibilità di marchi
- e, in parte V, 229, scritti sulla riforma del lavoro (Jobs Act): lavoro a tutele crescenti, licenziamenti, ammortizzatori sociali, sgravi contributivi, t.f.r., aspetti processuali

nonché ANTICIPAZIONI E NOVITÀ all'interno

e

altro ancora IN EVIDENZA in www.foroitaliano.it

Direzione, redazione e amministrazione: Società Editrice «IL FORO ITALIANO» - Via Pietro Cossa 41 - 00193 Roma
Tel. 06/3222992 - 3242027 - 3213606 - e-mail: info@ilforoitaliano.it

Spedizione in A.P.-45% - art. 2 comma 20/b legge 662/96 - Filiale di Perugia; pubblicazione mensile; contiene inserto pubblicitario

(Parte I: col. 1453 a 1848; Parte II: col. 269 a 336; Parte III: col. 265 a 324; Parte IV: col. 229 a 284; Parte V: col. 229 a 280)

Chiusura redazionale: 26 maggio 2015 - Finito di stampare: 30 maggio 2015

naturalistico-reale di danno (inteso come pregiudizio-alterazione del singolo bene visto nella sua fisica dimensione o struttura), per abbracciare un concetto di danno ... inteso come perdita patrimonialmente valutabile subito da valori patrimoniali» (CARINGELLA, *Studi di diritto civile*, Milano, 2007, III, 238). Questa perdita viene tradizionalmente espressa nei termini della condizione differenziale in cui si trova il complessivo patrimonio del soggetto, prima e dopo che il fatto dannoso si è verificato (in tal senso, DI MAJO, *La tutela civile dei diritti*, Milano, 2001, 206; PATTI, *Danno patrimoniale*, voce del *Digesto civ.*, Torino, 1989, V, 94).

La Differenzhypothese, dunque, si fonda su un giudizio ipotetico. In particolare, sulla valutazione di quale sarebbe stata la condizione complessiva del patrimonio del soggetto se non ci fosse stato l'illecito o l'inadempimento contrattuale: il danno va conseguentemente risarcito nella misura differenziale tra la situazione patrimoniale quale prodotta per effetto dell'inadempimento o dell'illecito, quindi il peggioramento del patrimonio per effetto dell'illecito o dell'inadempimento, e la situazione patrimoniale quale sarebbe stata se l'inadempimento o l'illecito non si fossero verificati. Così facendo, la valutazione del danno non è legata al valore reale obiettivo del bene lesa, in quanto tale, bensì all'interesse del singolo soggetto danneggiato in concreto a mantenere l'integrità del bene ovvero «all'alterazione peggiorativa complessiva che il patrimonio del soggetto ha subito per effetto dell'inadempimento contrattuale, alterazione che evidentemente può essere diversa da soggetto a soggetto a seconda che quel bene abbia per il soggetto una utilità diversa in relazione alla specificità dell'utilizzo e quindi alla maggiore o minore rilevanza del danno che gli può derivare» (cfr. CARINGELLA, *op. cit.*, 239).

In dottrina, sull'applicazione della Differenzhypothese all'illecito provvedimento, v. ASTONE, *L'autonoma rilevanza dell'atto illecito. Specificità dei rimedi*, Milano, 2012, 44; GIOVANNOLI, *Il risarcimento del danno da provvedimento illegittimo*, Milano, 2010, 100; Id., *La responsabilità extra e pre-contrattuale della pubblica amministrazione*, Milano, 2009, 326. In senso critico, v. già SCOGNAMIGLIO, *Appunti sulla nozione di danno*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1969, 468; RAVAZZONI, *La riparazione del danno non patrimoniale*, Milano, 1962, 37 s. Altra parte della dottrina esclude che la figura possa essere adatta a considerare i danni non patrimoniali, con grave limitazione, in particolare, in relazione ai danni alla persona o al danno morale (FRANZONI, *Il danno risarcibile*, in *Trattato della responsabilità civile* diretto da FRANZONI, Milano, 2004, 103).

II. - Sulla determinazione del c.d. danno curriculare, inteso come il pregiudizio subito dall'impresa a causa del mancato arricchimento del curriculum e dell'immagine professionale per non poter indicare in esso l'avvenuta esecuzione dell'appalto, v. Cons. Stato, sez. V, 11 giugno 2013, n. 3230, *Foro it.*, Rep. 2013, voce *Contratti pubblici*, n. 1190 (nella quale si stabilisce che, «nel caso di annullamento dell'aggiudicazione di appalto pubblico e di certezza della spettanza dell'aggiudicazione in favore del ricorrente, il danno curriculare è da liquidarsi in via equitativa, in un importo non superiore ad un quinto di quanto riconosciuto a titolo di lucro cessante»); sez. III 14 dicembre 2012, n. 6444, *ibid.*, voce *Danni civili*, n. 257, e, per esteso, *Giurisidiz. amm.*, 2012, I, 1748; sez. IV 16 maggio 2011, n. 2955, *Foro it.*, Rep. 2011, voce *Contratti pubblici*, n. 1441 (che, pur prescindendo dalla prova del danno, fa riferimento ad una valutazione equitativa); sez. VI 27 aprile 2010, n. 2384, *id.*, Rep. 2010, voce cit., n. 1174, e, per esteso, *Guida al dir.*, 2010, fasc. 27, 87, con nota di FORLENZA; 21 settembre 2010, n. 7004, *Foro it.*, Rep. 2010, voce cit., n. 1175; ad. plen. 30 luglio 2007, n. 10, *id.*, 2007, III, 489, che ammette la valutazione equitativa solo per la quantificazione dell'entità del danno, ma non per la prova della sua sussistenza, poiché, in assenza di specifica prova del danno, non è possibile far ricorso a presunzioni né alla valutazione equitativa prevista dall'art. 1226 c.c. (su tale ultimo punto concorda anche la giurisprudenza civile, v. Cass. 15 febbraio 2008, n. 3794, *id.*, 2008, I, 3284; 20 aprile 2007, n. 9514, *id.*, Rep. 2007, voce *Danni civili*, n. 358; 17 marzo 2006, n. 6067, *id.*, Rep. 2006, voce cit., n. 319; 15 febbraio 2005, n. 3032, *id.*, 2006, I, 1898, con nota di BORELLA; 16 maggio 2006, n. 11370, *id.*, Rep. 2007, voce cit., n. 359, che ammette il ricorso alla valutazione equitativa anche quando la quantificazione del danno sia difficoltosa, ma non impossibile).

In parte contraria, Cons. giust. amm. sic. 21 settembre 2010, n. 1226, *id.*, Rep. 2010, voce cit., n. 329, e, per esteso, *Giurisidiz.*

amm., 2010, I, 1117, che auspica un minor rigore nella prova del danno curriculare; v. anche Cons. Stato, sez. VI, 9 giugno 2008, n. 2751, *Foro it.*, 2009, III, 140, secondo la quale, in caso di annullamento dell'aggiudicazione, se l'impresa ricorrente ha ottenuto il risarcimento nella misura del dieci per cento del prezzo a base d'asta, non le spettano ulteriori somme a titolo di risarcimento per il c.d. danno curriculare e per le spese di partecipazione, poiché con il risarcimento non si può attribuire alla ricorrente un beneficio maggiore di quello che le sarebbe derivato dall'aggiudicazione. [P. SANTORO]

TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE; sentenza 7 agosto 2014, n. 179; Pres. TRIFONE, Est. RUSSO; Pilotto e altro (Avv. SARTORATO, LORENZONI) c. Regione Veneto (Avv. LIGABUE, ZANON, D'AMARIO PALLOTTINO), Consorzio dei comuni del Bacino imbrifero-montano-Bim del Piave (Avv. CUONZO), Soc. Idroelettrica Alpina (Avv. GAZ, GATTAMELATA), Soc. Enel produzione (Avv. CASTRONOVO, MAZZULLO) e altri.

Acque pubbliche e private — Concessioni e derivazioni d'acqua — Decadenza — Statuzione espressa della pubblica amministrazione (R.d. 11 dicembre 1933 n. 1775, approvazione del t.u. delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, art. 55).

La decadenza della concessione di utilizzazione e derivazione di acque pubbliche non è un effetto automatico del verificarsi dei casi contemplati dall'art. 55 t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775, ma necessita di un provvedimento motivato e di natura costitutiva. (1)

Fatto e diritto. — 1. - Con istanza dell'8 novembre 2012, i sig. Piermarino ed Alfredo Pilotto hanno chiesto alla regione Veneto la concessione di derivazione dal torrente Montina, nel territorio comunale di Perarolo di Cadore (BL), a scopi idroelettrici.

Il progetto dei sig. Pilotto individua un'area d'intervento in zona vicina ed incompatibile con il preesistente impianto idroelettrico Valmontina, già stabilito nel 1938, ma definito con la concessione di cui al d.m. 13 ottobre 1950 n. 4757, via via prorogata.

Dal canto suo, l'impianto Valmontina è attualmente assente, con scadenza nel 2029 ed in forza della determinazione dirigenziale dell'ufficio GC di Belluno n. 58 del 9 aprile 2009, a favore del consorzio Bim Piave di Belluno. Quest'ultimo gestisce l'impianto in accordo amministrativo di partenariato con la Idroelettrica Alpina s.r.l., corrente in Belluno.

2. - Nelle more della definizione del procedimento concessorio verso i sig. Pilotto, è dapprima intervenuto il decreto dell'ufficio GC di Belluno n. 219 del 27 novembre 2012, recante l'autorizzazione regionale ai lavori per adeguare l'impianto Valmontina alle nuove norme sul DmV, stabilite dal vigente piano per la tutela delle acque - Ptua. È stata poi emanata la nota prot. n. 3211 del 18 gennaio 2013, con cui la regione ha diramato ai sig. Pilotto il preavviso di rigetto della loro domanda, per incompatibilità del loro progetto con l'impianto stesso.

Sicché i sig. Pilotto impugnano tali atti, nonché la concessione ventennale a favore del consorzio Bim Piave di Belluno innanzi a questo tribunale superiore, con il ricorso in epigrafe, deducendo in punto di diritto tre articolati gruppi di censure. Resistono nel presente giudizio la regione intimata, il consorzio controinteressato e la società gestrice dell'impianto Valmontina, concludendo in varia guisa per l'inammissibilità e

l'infondatezza della pretesa qui azionata, anche con riguardo all'inapplicabilità nella specie dell'art. 49, 1° comma, r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775. S'è costituita in giudizio l'Enel produzione s.p.a., in qualità di ex concessionario di tal impianto (si rinunciante, ma con rinuncia revocata il 3 ottobre 1980, di cui il competente ministero prese atto a suo tempo) e, come tale, chiamata in garanzia dal resistente consorzio Bim.

All'udienza collegiale del 2 aprile 2014, su conforme richiesta delle parti, il ricorso in epigrafe è assunto in decisione dal collegio.

3. - Il ricorso in epigrafe s'appalesa inammissibile per evidente difetto di attualità dell'interesse azionato anzitutto nella parte in cui si rivolge appunto contro il decreto 219/12.

Sul punto, si può prescindere da ogni altra questione in fatto sull'esistenza fisica di tal impianto, il quale ha iniziato a funzionare sicuramente dal 1950. Erroneamente, quindi, tal esistenza è revocata in dubbio dai ricorrenti mentre su di esso sono in corso i lavori per il relativo adeguamento, tra cui, come s'è detto, alle norme sul Dmv del vigente Ptua.

Ciò posto, tal provvedimento, di per sé solo, presuppone e non modifica il titolo concessorio del 2009 a favore del consorzio controinteressato. Da ciò discende l'inutilità dell'impugnazione di esso, per un duplice ordine di ragioni. Per un verso, quest'ultima non serve per ottenere il travolgimento del titolo stesso (cioè il vero bene della vita in contestazione); per altro verso, i lavori d'adeguamento dell'impianto all'art. 43 delle Nta del Ptua sul contenuto e la gestione del deflusso minimo vitale, pur se obbligatori per il concessionario, sono inidonei a determinare un'effettiva lesione in capo ai ricorrenti rispetto a quanto essi pretendono in questa sede.

Parimenti inammissibile è la prospettazione attorea, di cui al terzo motivo di gravame, secondo cui tal fattispecie sia ascrivibile all'art. 49, 1° comma, r.d. 1775/33, recante il trattamento delle varianti sostanziali ad un rapporto concessorio in corso. Infatti, l'adeguamento obbligatorio alle Nta del Ptua differisce dalle varianti tecniche, essenziali o meno, volute dal concessionario per proprie ragioni economiche (e sulle quali cfr. Cass., sez. un., 26 giugno 2009, n. 15027, *Foro it.*, Rep. 2009, voce *Acque pubbliche*, n. 94) e d'organizzazione d'impresa. Tanto appunto per la natura dell'adeguamento, preordinato alla realizzazione d'un preminente interesse pubblico che trascende il rapporto stesso, oltre che per la validazione data (e non contestata) al relativo progetto dalla competente autorità idraulica. Sicché, indipendentemente da tipo e qualità delle modifiche da apportare per adeguarlo alla sicurezza ed alla tutela qualitativa della risorsa idrica, la modifica tecnica all'impianto Valmontina al più costituisce vicenda assimilabile al caso di cui all'art. 48, 2° comma, r.d. 1775/33.

4. - Dunque, inutile è l'impugnazione del decreto 219/12, che l'effetto lesivo verso i ricorrenti s'è verificato al più per il sol fatto dell'incompatibilità del loro progetto con la concessione di cui al decreto 58/09, come comunicato loro dal preavviso di rigetto.

E parimenti irrilevante è l'impugnazione di quest'ultimo, per due motivi essenziali.

Da un lato, non v'è un'immediata lesione derivante da tal atto e, dall'altro, è mancata ogni deduzione dei ricorrenti, secondo buona fede e se del caso in termini d'adeguamento del loro progetto, su obiettive ragioni per escludere il rigetto tout court della loro istanza. Non è chi non veda il difetto dell'interesse azionato nei confronti di tal preavviso, al di là della piena conoscenza della lesività dell'ultima concessione rilasciata. Non vi sono altri seri argomenti sull'esistenza di un'utilità giuridica ritraibile dall'eventuale annullamento del preavviso stesso, essendo questo mero atto endoprocedimentale ed avendo i ricorrenti tralasciato di dar seguito all'invito a controdedurre all'ipotesi di rigetto dell'istanza attorea.

Di conseguenza inammissibili sono pure le contestazioni nei confronti dei decreti concessori precedenti al decreto 219/12. Solo quest'ultimo definisce per vero l'assetto di tutti gli interessi coinvolti sull'impianto *de quo*. E solo nei suoi confronti ha un senso, logico e giuridico, predicare quella decadenza che

avrebbe creato la soluzione di continuità nel rapporto concessorio per l'impianto Valmontina, secondo la prospettazione attorea non intesa dalla regione intimata.

5. - Da ciò discende, per contro, l'ammissibilità dell'impugnazione attorea contro il decreto 219/09.

Invero, se quest'ultimo fonda la ragione essenziale dell'incompatibilità con il progetto dei sig. Pilotto, allora il loro interesse si è attualizzato soltanto grazie al citato preavviso di rigetto, che ne fa menzione.

Né vale obiettare a tal riguardo, come fanno alcune delle parti resistenti, la tardività d'un siffatto gravame. Per un verso, non è offerto alcun serio principio di prova circa la piena conoscenza anteriore del decreto di concessione in capo ai ricorrenti, di cui pure si menzionano varie iniziative processuali, ma senza specificarne l'inerenza alla controversia in esame. Per altro verso, è stata la stessa regione, nell'obiettare all'istanza attorea un'incompatibilità discendente dal decreto 219/09, a legittimamente l'attuale impugnazione da parte degli odierni ricorrenti, di cui non si conoscono precedenti implicazioni sulla medesima vicenda. Né è dirimente la circostanza, d'altronde alquanto suggestiva, che i ricorrenti comunque avrebbero avuto una qualche contezza di tal rapporto o dei lavori di ristrutturazione del predetto impianto idroelettrico, che la controversia s'incentra, più che sull'esistenza in sé della concessione del 2009, sull'effetto d'incompatibilità che essa ha generato sull'istanza degli stessi sig. Pilotto, come s'è visto definita solo nel 2013.

È appena da osservare che i ricorrenti non spiegano in questa sede né un'azione popolare, né tampoco un'azione a tutela della legittimità oggettiva della concessione, essendo direttamente coinvolti dagli effetti lesivi discendenti del rapporto concessorio del 2009.

Dal che la non divisibilità d'un invocato antico arresto di questo giudice (cfr. Trib. sup. acque 1° luglio 1965, n. 16, *id.*, Rep. 1965, voce cit., n. 33), secondo cui non sussisterebbe l'interesse, in capo a chi aspiri ad una concessione su acque già utilizzate da altro concessionario, di farne constare la decadenza. È materialmente vero che le norme sulla decadenza sono anche dettate nel superiore interesse pubblico, tant'è che non v'è alcun automatismo né nella risoluzione del rapporto, né tampoco nell'assegnazione della risorsa ad un terzo. Però esse concernono, quando la decadenza intersechi l'interesse legittimo al rilascio d'una nuova concessione, pure la tutela di chi chieda quest'ultima, affinché gli sia garantita la piena fruibilità d'una risorsa idrica indebitamente occupata. Tanto soprattutto se, come nella specie, tal occupazione gli sia opposta per escludere tal fruizione in comparazione o in concorso con il concessionario da dichiarare decaduto.

Ciò posto e seppur *in parte qua* ammissibile, il ricorso in epigrafe non ha pregio e va disatteso, per le ragioni di cui appresso.

6. - Quanto al primo motivo di gravame, la concessione per l'impianto Valmontina è allo stato valida ed efficace e non è oggetto di decadenza, la quale, com'è noto ed ai sensi dell'art. 55 r.d. 1775/33, non implica una risoluzione automatica del rapporto concessorio.

Infatti, quest'ultima in tanto si determina, in quanto la pubblica amministrazione, a fronte dei relativi presupposti, la pronunci con statuizione espressa, motivata e ad effetto costitutivo (arg. ex Cass., sez. un., 12 gennaio 2011, n. 504, *id.*, Rep. 2011, voce cit., n. 62). Il dato testuale, contenuto nell'alinea dell'art. 55 e cui si connettono i singoli casi di decadenza — tra cui quello (1° comma, lett. f) per l'inutile decorso dei termini stabiliti nell'atto di concessione e nel disciplinare —, è chiaro nel definire quale facoltà quella di statuire la decadenza stessa. Si tratta dunque di una funzione discrezionale conseguente ad un'autonoma valutazione in proposito della pubblica amministrazione, per cui la decadenza non è automaticamente connessa dalla norma al mancato rispetto dei termini *de quibus*. Detta potestà presuppone, ma non è limitata dall'avvenuta scadenza dei termini stessi, potendo la pubblica amministrazione anche dopo, in relazione alla persistenza dell'interesse pubblico sotteso da apprezzare secondo congruenza, ragione-

volezza ed imparzialità, di disporre la proroga ed evitare così la perdita d'efficacia della concessione.

È appena da osservare che, nel caso in esame e ferma la volontà della regione di non statuire alcuna decadenza della concessione per l'impianto Valmontina, quest'ultima non s'è mai verificata per la scadenza del termine di sessant'anni (1998).

Infatti, l'art. 1 e l'art. 4, n. 9, l. 6 dicembre 1962 n. 1643, nel disciplinare le concessioni trasferite all'Enel a seguito della nazionalizzazione dell'energia elettrica, le ha definite perpetue, in deroga al principio della loro temporaneità indicato nell'art. 21 r.d. 1775/33. A seguito della liberalizzazione del mercato elettrico nazionale, tali concessioni, un tempo esclusive dell'Enel e poi volturate a terzi, soggiacciono al termine trentennale (dunque, 2029) ex art. 12, 6° comma, d.leg. 16 marzo 1999 n. 79. Tanto anche per le piccole derivazioni, pure quelle a termine trentennale scaduto qual è quella in esame, giusta il richiamo a detto art. 12 operato dall'art. 23, 8° comma, terzo periodo, d.leg. 11 maggio 1999 n. 152.

Si consideri altresì che la concessione all'Enel per detto impianto non è stata mai rinunciata, giacché tal intento, manifestato l'8 marzo 1972, non si perfezionò mai. Invero, l'Enel ritirò la rinuncia stessa il 3 ottobre 1980 e del relativo incartamento, trasmesso dall'ufficio GC di Belluno, il ministero dei lavori pubblici prese atto, non avendo a quella data ancora definito l'istruttoria ai sensi dell'art. 55, ultimo comma, r.d. 1775/33. Che l'Enel, come ogni altro soggetto, potesse rinunciare alla concessione *de qua* non par dubbio, e ciò ben evincesi dal precedente art. 25, dal quale emerge altresì la necessità dell'accertamento ministeriale dell'intervenuta rinuncia e la regolazione dei relativi effetti. Poiché, però, il ministero s'era orientato a regolare la fattispecie secondo quanto stabilito dal ripetuto art. 55, ultimo comma (e ciò non ha formato oggetto di motivi aggiunti da parte dei ricorrenti), a più forte ragione la rinuncia del 1972 non sarebbe potuta esser trattata prima del decorso del termine decennale indicato dalla norma e, dunque, la revoca della rinuncia intervenne tempestivamente.

Non sussiste, quindi, neppure in fatto il dedotto decorso del termine in questione, donde la manifesta infondatezza della pretesa attorea sul punto.

Né tampoco condivisibile è il secondo motivo, giacché, se efficace e valida è la concessione, così lo è pure la voltura a favore del controinteressato consorzio Bim. La voltura retamente rientra tra le competenze dell'ufficio GC di Belluno (e non più del ministero delle infrastrutture e dei trasporti), stante quanto all'uopo stabilito dall'art. 12 d.p.r. 15 gennaio 1972 n. 8, sul trasferimento di tali strutture periferiche ministeriali alle regioni. Soccorre al riguardo, dal punto di vista funzionale, l'art. 89 d.leg. 31 marzo 1998 n. 112, che trasferì alle regioni, di cui l'ufficio GC è organo di decentramento territoriale, tutte le funzioni amministrative inerenti alle derivazioni d'acqua pubblica.

7. - Nei termini e nei limiti fin qui esaminati, il ricorso in epigrafe va in parte dichiarato inammissibile e respinto per la restante parte.

(1) La sentenza in rassegna riafferma il principio secondo cui la decadenza della concessione di utenza di acque pubbliche si determina in quanto la pubblica amministrazione, nell'ambito della sua potestà ed a fronte dei presupposti di cui all'art. 55 t.u. 1775/33, la pronunci con statuizione espressa, motivata e con effetto costitutivo: «Si tratta dunque di una funzione discrezionale», si afferma in sentenza, «conseguente ad un'autonoma valutazione in proposito della pubblica amministrazione, per cui la decadenza non è automaticamente connessa dalla norma al mancato rispetto dei termini *de quibus*». Principio, questo, recentemente ribadito da Cass., sez. un., 12 gennaio 2011, n. 504 (*Foro it.*, Rep. 2011, voce *Acque pubbliche*, n. 62), richiamata in motivazione, ma già enunciata nella risalente sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche 28 giugno 1951 (*id.*, Rep. 1951, voce cit., n. 112): «Trattasi di un potere discrezionale che la legge riserva alla pubblica amministrazione e per cui questa, quando lo richiedono superiori esigenze di interesse pubblico, può anche omettere di dichiarare la decadenza».

La pronuncia prende anche le distanze (richiamandola in motivazione) da Trib. sup. acque 1° luglio 1965, n. 16 (*id.*, Rep. 1965, voce cit., n. 33), secondo cui non sussisterebbe l'interesse, in capo a chi aspiri ad una concessione su acque già utilizzate da altro concessionario, di farne constare la decadenza.

Nella sentenza in epigrafe si afferma, inoltre, che la risoluzione automatica del rapporto concessorio non si verifica neanche in caso di rinuncia alla concessione da parte del concessionario, occorrendo un accertamento dell'atto di rinuncia da parte dell'amministrazione e la regolazione dei relativi effetti.

Oltre alla necessità di un accertamento dell'atto di rinuncia da parte della pubblica amministrazione, si è ritenuto che anche per il perfezionamento della revoca della rinuncia alla concessione occorra un provvedimento formale di accoglimento. Così come enunciato dalla sentenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche di Roma n. 4 del 16 gennaio 2012 (inedita): «... l'efficacia di una revoca del genere per un'ipotetica reviviscenza dall'originario rapporto concessorio era da intendersi inevitabilmente subordinata ... ad un apposito provvedimento formale di accoglimento da parte dell'amministrazione concedente ...».

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA; sezione I; sentenza 27 novembre 2014, n. 2839; Pres. MARIUZZO, Est. SIMEOLI; Baraldi e altro (Avv. ADAMI) c. Min. interno - Questura di Milano (Avv. dello Stato).

Sport — Riunione tecnica prima dell'allenamento — Sostenitori — Animata discussione con gli atleti e l'allenatore — Divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive — Illegittimità (L. 13 dicembre 1989 n. 401, interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive, art. 6; • d.l. 20 agosto 2001 n. 336, disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive, art. 2 *bis*; • l. 19 ottobre 2001 n. 377, conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 20 agosto 2001 n. 336).

È illegittimo il divieto di accesso agli impianti sportivi ove si disputino incontri di basket e si svolgano allenamenti di tale sport, disposto nei confronti dei sostenitori di una squadra di basket che, mentre era in corso una riunione tecnica in vista del successivo allenamento, hanno avuto un'animata discussione con gli atleti e l'allenatore, senza porre in essere alcuna condotta di carattere minaccioso o violento, ma limitandosi a un confronto sulle cause che avrebbero determinato un calo di rendimento dei giocatori. (1)

Fatto e diritto. — I. - Con ricorso depositato il 30 giugno 2014, i ricorrenti hanno chiesto l'annullamento dei provvedimenti del questore di Milano del 2 aprile 2014 (meglio identificati in epigrafe), aventi per oggetto il divieto di accedere a tutti gli impianti sportivi sul territorio nazionale e degli altri Stati membri dell'Unione europea ove si svolgeranno gli allenamenti delle squadre e ove si disputeranno tutte le competizioni di basket per un periodo di due anni, lamentandone l'illegittimità sotto diversi profili.

I.1. - Si è costituita in giudizio l'amministrazione intimata, chiedendo il rigetto del ricorso.

I.2. - Con ordinanza 24 luglio 2014, n. 1013, la sezione ha accolto l'istanza cautelare, in ragione della ritenuta sussistenza del *fumus boni iuris*, fissando per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 19 novembre 2014.

I.3. - Sul contraddittorio così istauratosi, la causa è stata discussa e decisa con sentenza definitiva all'odierna udienza. Di